

REGOLAMENTO (CE) N. 568/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/98⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2521/98⁽⁵⁾, stabilisce le disposizioni specifiche per l'utilizzazione della denominazione «burro» per il gruppo di prodotti composti contenenti burro, bevande alcoliche e zucchero; che si è riconosciuto che certi prodotti possono beneficiare della deroga prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2991/94 relativa all'uso tradizionale della denominazione; che tali prodotti sono definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 577/

97 come prodotti aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 34 %;

considerando che dalle informazioni supplementari fornite dal Regno Unito risulta che alcuni prodotti di uso tradizionale hanno un tenore di grassi dell'ordine del 20 % che occorre pertanto adattare l'allegato I del regolamento (CE) n. 577/97;

considerando che i competenti comitati di gestione non hanno espresso un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, punto V, primo trattino, del regolamento (CE) n. 577/97 la percentuale del «34 %» è sostituita dal «20 %».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.⁽²⁾ GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.⁽³⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1998, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 31 del 25. 11. 1998, pag. 12.